



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO

Il Tribunale, nella persona del giudice designato Daniela Bracci

All'udienza dell'8 novembre 2023 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa lavoro di I Grado iscritta al N. **11614/2023** R.G. promossa da:

RONZETTI MARIANO, parte ricorrente con il patrocinio dell'avv. Davide Binda

contro:

AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE in persona del l.r.p.t., parte resistente con il
patrocinio dell'avv. Valeria Vasapollo

e

INPS in persona del l.r.p.t., parte resistente con il patrocinio dell'avv. Maria Carla Attanasio

nonché

INAIL in persona del l.r.p.t., parte resistente con il patrocinio dell'avv. Luca Capilupi

OGGETTO: accertamento negativo del debito contributivo e assicurativo

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato il 03.04.2023, Ronzetti Mariano adiva il Tribunale di Roma in funzione di GL chiedendo di accertare la nullità dell'intimazione di pagamento n. 09720239029749820000, notificata il 14.03.20232, nonché dei sottesi cartelle di pagamento e avvisi di addebito nn:

09720190027074128000 anno di rif. 2017-2018 di euro 1.531,16 (INAIL di Roma);

09720190180971033000 anno di rif. 2017-2019 di euro 4.667,15 (INAIL di Roma);

39720190002487747000 anno di rif. 2018-2019 di euro 2.762,22;

39720190004341881000 anno di rif. 2018-2019 di euro 3.697,83;

39720190016588466000 anno di rif. 2018-2019 di euro 24,14;

39720190017799789000 anno di rif. 2019 di euro 4.687,88;

39720190020297954000 anno di rif. 2019 di euro 1.216,47;

39720190027857743000 anno di rif. 2018-2019 di euro 3.596,71;

39720190036926657000 anno di rif. 2019 di euro 1.430,77;

39720210004205377000 anno di rif. 2019-2021 di euro 1.048,21;

39720210004240557000 anno di rif. 2019-2021 di euro 5.571,18. Per un importo totale di euro 30.233,72 (trentamila duecentotrentatre/72).

A sostegno della domanda, lamentava l'inesistenza della notifica delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito sottesi; eccepiva la nullità dell'intimazione di pagamento, nonché la prescrizione dei di tutte le somme richieste. Svolte considerazioni in diritto, concludeva chiedendo al GI l'accoglimento della domanda, con il favore delle spese di lite, da distrarsi.

Fissata l'udienza si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione, che chiedeva il rigetto della domanda. Deduceva che le cartelle di pagamento per premi Inail, sottese all'intimazione di pagamento, erano state notificate al ricorrente a mezzo pec. Svolte considerazioni in diritto, insisteva per il rigetto della domanda.

L'Inail si costituiva in giudizio, eccependo la tardività dell'opposizione ex art. 24 dlgs n. 46/99; nel merito chiedeva il rigetto della domanda.

L'Inps si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda. Deduceva che tutti gli avvisi di addebito sottesi all'intimazione di pagamento erano stati notificati al ricorrente a mezzo pec. Insisteva per il rigetto della domanda.

All'udienza dell'8 novembre 2023, previo esame delle note autorizzate, la causa veniva discussa e decisa con sentenza pronunciata ex art. 429 co. 1° cpc, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto.

OSSERVA IL GIUDICE che oggetto del giudizio è l'accertamento negativo del credito contributivo sotteso alle cartelle di pagamento agli avvisi di addebito, che l'istante lamenta essere stati notificati unicamente con l'intimazione di pagamento n. 09720239029749820000 avvenuta a mezzo pec 14.03.2023.

Deve rilevarsi che l'intimazione di pagamento è un atto meramente propedeutico all'avvio di un procedimento di esecuzione, che di per sé non ha efficacia esecutiva e che, ai fini di causa, rileva esclusivamente quale atto interruttivo della prescrizione.

Ciò premesso, deve rilevarsi che secondo il disposto dell'art. 24 d.lgs n. 46/99 l'opposizione avverso le cartelle di pagamento dei crediti contributivi deve essere fatta entro il termine decadenziale di 40 giorni dalla notifica del titolo.

La parte ricorrente, che non ha proposto opposizione nel termine decadenziale di cui all'art. 24 d.lgs n. 46/99 decorrente dall'asserita notifica delle cartelle, lamenta di non aver mai ricevuto alcuna notifica

precedente all'intimazione di pagamento, sollevando altresì eccezione di prescrizione quinquennale anche dalla data delle asserite notifiche delle cartelle.

Dalla documentazione allegata alla costituzione in giudizio dell' Ader emerge che le due cartelle di pagamento nn. 09720190027074128000 e 09720190180971033000 sono state notificate alla parte ricorrente a mezzo pec rispettivamente alle date del 25.01.2019 e 03.09.2019.

Costituendosi in giudizio l'Inps ha documentato di aver provveduto alla notifica a mezzo pec dei seguenti avvisi di addebito: 39720190002487747000 in data 11.05.2019, n. 39720190004341881000 in data 13.06.2019, n. 39720190016588466000 in data 30.07.2019, n. 39720190017799789000 in data 14.09.2019, n. 39720190027857743000 in data 27.11.2019, n. 39720190036926657000 in data 07.11.2021, n. 39720210004205377000 in data 05.11.2021, n. 39720210004240557000 in data 07.11.2021.

Mette conto rilevare che la notifica a mezzo pec è consentita, per gli atti della riscossione, dall'art 26 comma 2 del DPR n°602/1973 (“La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità' di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005,n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-PEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta. In tali casi, si applicano le disposizioni dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600”).

L'art 6 d.l. n°82/2005 impone a tutte le amministrazioni, nelle comunicazioni di pertinenza, l'uso della posta elettronica certificata e ai soggetti che ne hanno dichiarato il possesso l'implicita accettazione delle comunicazioni ivi effettuate.

Ciò chiarito, deve osservarsi che la normativa sull'utilizzo di indirizzi di posta elettronica estratti dai pubblici registri attiene all'indirizzo pec del destinatario e non del mittente (cfr. Cass. S.U. n. 15979/22).

In ogni caso, come evidenziato dai giudici di legittimità (cfr Cass. N. 30372/2017) l'irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità, se la consegna telematica ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell'atto e determinato così il raggiungimento dello scopo.

In ordine al lamentato difetto di sottoscrizione delle cartelle, giova richiamare quanto affermato dai giudici di legittimità “In tema di riscossione delle imposte sul reddito, l'omessa sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del funzionario competente non comporta l'invalidità dell'atto, la cui esistenza non dipende tanto dall'apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, quanto dal fatto che

tale elemento sia inequivocabilmente riferibile all'organo amministrativo titolare del potere di emetterlo, tanto più che, a norma dell'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, la cartella, quale documento per la riscossione degli importi contenuti nei ruoli, deve essere predisposta secondo l'apposito modello approvato con d.m., che non prevede la sottoscrizione dell'esattore, ma solo la sua intestazione e l'indicazione della causale" (Cass. n. 20636/2021; Cass. n. 31605/2019).

In base ai richiamati principi normativi e giurisprudenziali, risultano ritualmente notificate a mezzo pec tutte le cartelle di pagamento e gli avvisi di addebito sopra indicati.

Pertanto, non avendo l'istante provveduto a fare opposizione nel termine di decadenza di cui all'art. 24 d.lgs n. 46/99, si tratta unicamente di verificare se è decorso il termine di prescrizione quinquennale tra la data della notifica delle predette cartelle e avvisi di addebito e la notifica a mezzo pec dell'intimazione di pagamento avvenuta il 14.03.2023.

Ebbene, considerato che il termine di prescrizione è stato sospeso dal 08.03.2020 al 31.08.2021 (per complessivi 541 giorni) per effetto della normativa emergenziale Covid 19, deve escludersi che alla data di notifica dell'intimazione di pagamento effettuata il 14.03.2023 fosse spirato il termine di prescrizione quinquennale per le cartelle esattoriali e gli avvisi di addebito sopra indicati.

Quanto all'avviso di addebito n. 39720190020297954000 deve osservarsi che l'Inps non ha documentato di aver provveduto alla notifica del medesimo; ne consegue che detto avviso di addebito deve ritenersi notificato in data 14.03.2023, unitamente all'intimazione di pagamento n. 09720239029749820000.

Rispetto a tale avviso di addebito, deve ritenersi pertanto tempestivo il ricorso in opposizione ex art. art. 24 d.lgs n. 46/99.

La parte ricorrente non ha però eccepito l'infondatezza della pretesa contributiva, limitandosi ad eccepire la prescrizione quinquennale.

Tale eccezione risulta infondata atteso che alla data di notifica del 14.03.2023 non era spirato il termine di prescrizione quinquennale riferito ai contributi DM 10 relativi all'anno 2019 (sottesi all'avviso di addebito n. 39720190020297954000).

Si impone quindi il rigetto del ricorso.

Ai sensi dell'art. 91 cpc, la parte ricorrente va condannata a rifondere alle resistenti le spese di lite, liquidate come in dispositivo.

PQM

Disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione:

RIGETTA IL RICORSO;

**CONDANNA RONZETTI MARIANO A RIFONDERE ALL' AGENZIA DELLE ENTRATE
RISCOSSIONE, ALL'INAIL E ALL'INPS, LE SPESE DI LITE CHE SI LIQUIDANO PER
CIASCUNA DELLE RESISTENTI IN € 1.865,00 PER COMPENSI DI AVVOCATO, OLTRE
RIMBORSO SPESE GENERALI DEL 15%, IVA E CPA.**

Roma, 8 novembre 2023

Giudice
Daniela Bracci